

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di

**Maestro meccanico di macchine agricole
Maestra meccanica di macchine agricole**

**Maestro meccanico di macchine edili
Maestra meccanica di macchine edili**

**Maestro meccanico di apparecchi a motore
Maestra meccanica di apparecchi a motore**

Modifica del 6 dicembre 2023

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 17 marzo 2020 concernente l'esame professionale superiore di Maestro meccanico di macchine agricole/Maestra meccanica di macchine agricole, Maestro meccanico di macchine edili/Maestra meccanica di macchine edili, Maestro meccanico di apparecchi a motore/Maestra meccanica di apparecchi a motore è modificato come segue:

¹ RS 412.10

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Gestione aziendale	Scritto Orale	circa 210 min. circa 25 min.	25%
2 Finanze	Scritto Orale	circa 135 min. circa 25 min.	25%
3 Marketing e vendita	Scritto Orale	circa 105 min. circa 25 min.	15%
4 Diritto e comunicazione	Scritto	circa 105 min.	15%
5 Personale, processi e organizzazione	Scritto Orale	circa 135 min. circa 25 min.	20%
Totale		circa 790 min. 13 ore e 10 min.	

(...)

4. Diritto e comunicazione

Nell'esame scritto, il candidato dimostra una comprensione approfondita del settore Diritto e comunicazione.

L'esame concerne i seguenti ambiti di competenza operativa:

- A: Gestione dell'impresa del settore di macchine agricole, macchine edili e apparecchi a motore
- B: Gestione del personale
- C: Gestione di finanze e controlling
- D: Direzione di processi aziendali
- E: Avvio di processi di marketing e vendita
- F: Amministrazione dell'infrastruttura aziendale

(...)

II

Disposizioni transitorie relative alla modifica

Le persone che, in base al regolamento d'esame del 17 marzo 2020, sostengono l'esame in tutto o in parte nell'ambito di una ripetizione o in seguito a un ritiro per motivi validi, saranno esaminate secondo le presenti disposizioni modificate.

III

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Zurigo, il 30 novembre 2023

AM Suisse

sig. Peter Meier
Presidente centrale

sig. Bernhard von Mühlengen
Direttore

Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili

sig. Ruedi Sandmeier
Direttore

sig. Daniel Grossenbacher
Responsabile sezione Formazione

La presente modifica è approvata.

Berna, 6 dicembre 2023

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

sig. Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame

per l'esame professionale superiore di

Maestro meccanico di macchine agricole
Maestra meccanica di macchine agricole¹

Maestro meccanico di macchine edili
Maestra meccanica di macchine edili¹

Maestro meccanico di apparecchi a motore
Maestra meccanica di apparecchi a motore¹

del 17 marzo 2020

¹In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Il maestro meccanico di macchine agricole, il maestro meccanico di macchine edili e il maestro meccanico di apparecchi a motore gestiscono piccole e medie imprese del settore macchine agricole, macchine edili e apparecchi a motore dal punto di vista strategico, del personale e operativo; lavorano nell'officina aziendale, in ufficio, in negozio e direttamente presso i clienti.

Queste figure professionali collaborano con tecnici di diagnostica, capiofficina, meccanici, apprendisti, clienti, esperti di finanze, fornitori, collaboratori dell'ufficio commerciale, venditori e addetti alla logistica.

Il maestro meccanico di macchine agricole, il maestro meccanico di macchine edili e il maestro meccanico di apparecchi a motore dirigono e collaborano con il personale a tutti i livelli.

1.22 Principali competenze operative

Il maestro meccanico di macchine agricole, di macchine edili e di apparecchi a motore...

- determinano la forma giuridica dell'azienda;
- analizzano il mercato di macchine agricole, macchine edili e apparecchi a motore;
- mettono a punto e attuano la strategia aziendale sulla base dell'analisi di mercato;
- definiscono e applicano la struttura organizzativa dell'azienda;
- elaborano e attuano un piano di comunicazione diverso a seconda del gruppo di destinatari;
- reagiscono in prima persona a cambiamenti tecnici o condizionati dal mercato;
- pianificano il fabbisogno e l'impiego di personale;
- selezionano, incentivano, motivano, gestiscono, introducono e hanno facoltà di licenziare i propri collaboratori;
- mettono a punto e attuano la programmazione finanziaria;
- gestiscono e controllano la contabilità finanziaria;
- eseguono calcoli e forniscono una valutazione degli stessi e degli indicatori economici aziendali;
- interpretano i rendiconti finanziari e li illustrano ai gruppi destinatari;
- strutturano e monitorano l'organizzazione aziendale;
- assicurano il rispetto delle direttive di legge in materia di circolazione, sicurezza sul lavoro e protezione dell'ambiente;
- assicurano la produttività e la qualità dell'azienda;
- mettono a disposizione, monitorano e, ove necessario, ottimizzano i servizi di garanzia e cortesia;

- realizzano preventivi per riparazioni;
- vendono prodotti e servizi;
- stipulano contratti e ordini con clienti e fornitori;
- acquisiscono e fidelizzano nuovi clienti;
- mettono a punto e attuano strategie di assortimento e approvvigionamento;
- definiscono e attuano misure in base alla strategia di marketing;
- usano mezzi di comunicazione per la consulenza ai clienti e per la vendita;
- pianificano ed effettuano investimenti aziendali mirati a seconda della necessità e della richiesta del mercato;
- si occupano della manutenzione delle attrezzature aziendali.

Questi professionisti sono in grado di pianificare, monitorare ed eseguire personalmente sia processi strategici che interventi concreti sul luogo di impiego della macchina e in officina, sia a livello economico che del personale. Inoltre, creano le condizioni quadro necessarie a tali scopi (inserimento delle persone incaricate, messa a disposizione di materiale, apparecchi e veicoli, pianificazione realistica dei tempi).

1.23 Esercizio della professione

Il maestro meccanico di macchine agricole, di macchine edili e di apparecchi a motore sono responsabili dell'orientamento e della direzione di piccole e medie imprese del settore macchine agricole, macchine edili e apparecchi a motore. Tra le mansioni più impegnative che si trovano ad affrontare rientrano le richieste dei clienti, il progresso tecnologico, la gestione del personale e l'applicazione delle disposizioni di legge, in particolare delle direttive relative alla sicurezza nella circolazione e sul lavoro e alla protezione dell'ambiente. Per il posizionamento dei propri prodotti sul mercato e per la consulenza ai clienti elaborano soluzioni innovative, pensate ad hoc per ogni situazione e in linea con il mercato.

Inoltre, coordinano e sono responsabili di processi aziendali interni, che devono essere pianificati e attuati puntualmente per ragioni di costi e qualità ma assicurano anche un'organizzazione del lavoro ponderata e flessibile.

Il maestro meccanico di macchine agricole, di macchine edili e di apparecchi a motore lavorano in ufficio, nei locali di vendita e presso i clienti, trattano con committenti, fornitori e importatori, introducono i loro collaboratori al lavoro, assegnano incarichi e ne verificano l'esecuzione.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Il maestro meccanico di macchine agricole, di macchine edili e di apparecchi a motore prestano un importante contributo alla produttività del settore agricolo ed edile grazie alla realizzazione di soluzioni su misura e a un'assistenza 24 ore su 24, prestano servizio ad aziende, clienti privati e comunali. Dal momento che assicurano il rispetto delle direttive di legge e l'impiego di tecniche di lavoro e prodotti rispettosi dell'ambiente, forniscono anche un contributo importante alla gestione scrupolosa delle materie prime, delle fonti di energia e dell'ambiente.

Il maestro meccanico di macchine agricole, di macchine edili e di apparecchi a motore consigliano inoltre soluzioni, procedure e prodotti economici ed ecocompatibili ai clienti, che permettono di ottimizzare i costi e di contribuire, così facendo, alla tutela della natura e dell'ambiente.

In veste di datori di lavoro o direttori, queste figure sono consapevoli della propria responsabilità che li porta a creare e a garantire posti di lavoro a livello regionale. Il fatto che siano aperti a forme di lavoro nuove (es. lavoro a tempo parziale), fa sì che il personale specializzato possa rimanere all'interno di uno stesso settore.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

A: AM Suisse, associazione padronale

B: Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili (VSBM)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono demandati a una commissione d'esame. Essa si compone di 5 - 7 membri. Il suo presidente è nominato dall'organizzazione A specificata all'articolo 1.31. La commissione deve contare almeno un rappresentante dell'organizzazione B. La commissione d'esame è nominata dall'organizzazione A (presidenza di Agrotec Suisse, associazione professionale di AM Suisse) per un periodo di 3 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

3.21 All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso dell'attestato professionale federale per:
 - tecnico di diagnostica di macchine agricole
 - tecnico di diagnostica di macchine edili
 - tecnico di diagnostica di apparecchi a motore
 - capofficina di macchine agricole
 - capofficina di macchine edili
 - capofficina d'apparecchi a motoreo di una qualifica equivalente. L'eventuale equipollenza è stabilita dalla commissione d'esame;
- b) al momento dell'esame può dimostrare un'esperienza professionale nel campo di lavoro per cui sostiene l'esame professionale superiore, di almeno 12 mesi dal conseguimento dell'attestato professionale federale.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 6 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni tre anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno 6 settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 4 settimane prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 2 mesi prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;

d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati al massimo uno dei periti può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Gestione aziendale	Scritto Orale	circa 210 min. circa 25 min.	25%
2 Finanze	Scritto Orale	circa 210 min. circa 25 min.	25%
3 Marketing e vendita	Scritto Orale	circa 120 min. circa 25 min.	15%
4 Diritto e comunicazione	Scritto Orale	circa 150 min. circa 25 min.	15%
5 Personale, processi e organizzazione	Scritto Orale	circa 210 min. circa 25 min.	20%
Totale		circa 1025 min. 17 ore e 05 min.	

1. Gestione aziendale

Nell'esame scritto e nell'esame orale, il candidato dimostra che i vari settori di competenza operativa possono essere interconnessi.

L'esame concerne i seguenti ambiti di competenza operativa:

- A: Gestione dell'impresa del settore di macchine agricole, macchine edili e apparecchi a motore
- B: Gestione del personale
- C: Gestione di finanze e controlling
- D: Direzione di processi aziendali
- E: Avvio di processi di marketing e vendita
- F: Amministrazione dell'infrastruttura aziendale

2. Finanze

Nell'esame scritto e nell'esame orale, il candidato dimostra una comprensione approfondita del settore Finanze.

L'esame concerne il settore di competenza operativa C Gestione di finanze e controlling.

3. Marketing e vendita

Nell'esame scritto e nell'esame orale, il candidato dimostra una comprensione approfondita del settore marketing e vendita.

L'esame concerne il settore di competenza operativa E Avvio di processi di marketing e vendita.

4. Diritto e comunicazione

Nell'esame scritto e nell'esame orale, il candidato dimostra una comprensione approfondita del settore Diritto e comunicazione.

L'esame concerne i seguenti ambiti di competenza operativa:

- A: Gestione dell'impresa del settore di macchine agricole, macchine edili e apparecchi a motore
- B: Gestione del personale
- C: Gestione di finanze e controlling

- D: Direzione di processi aziendali
- E: Avvio di processi di marketing e vendita
- F: Amministrazione dell'infrastruttura aziendale

5. Personale, processi e organizzazione

Nell'esame scritto e nell'esame orale, il candidato dimostra una comprensione approfondita e spiccate capacità di analisi nel settore Personale, processi e organizzazione.

L'esame concerne i seguenti ambiti di competenza operativa:

- B: Gestione del personale
- D: Direzione di processi aziendali
- F: Amministrazione dell'infrastruttura aziendale

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva non è inferiore a 4;
- b) la nota della parte d'esame 1 non è inferiore a 4.0;
- c) al massimo una delle restanti parti d'esame presenta una nota inferiore a 4.0, ma nessuna nota inferiore a 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato...

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali non è stata conseguita una nota almeno pari a 4.8.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Maestro meccanico di macchine agricole / Maestra meccanica di macchine agricole**
- **Maestro meccanico di macchine edili / Maestra meccanica di macchine edili**
- **Maestro meccanico d'apparecchi a motore / Maestra meccanica di apparecchi a motore**

- **Landmaschinenmechanikermeister / Landmaschinenmechanikermeisterin**
- **Baumaschinenmechanikermeister / Baumaschinenmechanikermeisterin**
- **Motorgerätemechanikermeister / Motorgerätemechanikermeisterin**

- **Maître mécanicien en machines agricoles / Maître mécanicienne en machines agricoles**
- **Maître mécanicien en machines de chantier / Maître mécanicienne en machines de chantier**
- **Maître mécanicien d'appareils à moteur / Maître mécanicienne d'appareils à moteur**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Master mechanic for Agricultural Machinery, Advanced Federal Diploma of Higher Education**
- **Master mechanic for Construction Machinery, Advanced Federal Diploma of Higher Education**
- **Master mechanic for Horticultural Machinery, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.11 AM Suisse fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.12 AM Suisse e l'Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili si fanno carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.13 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 19 dicembre 1995 concernente l'esame professionale superiore di maestro/maestra meccanico di macchine agricole, maestro/maestra meccanico di macchine edili, maestro/maestra meccanico di apparecchi a motore è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 19 dicembre 1995 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2023.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2020.

10. EMANAZIONE

Zurigo, 11 marzo 2020

AM Suisse

sig. Peter Meier
Presidente centrale

sig. Christoph Andenmatten
Direttore

Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili

sig. Ruedi Sandmeier
Direttore

sig. Daniel Grossenbacher
Responsabile sezione Formazione

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 17 marzo 2020

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

sig. Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua